CAMERA DEI DEPUTATI N. 3526

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 giugno 1982 (Stampato n. 1073)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° luglio 1982

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto avente valore di legge ordinaria

per la disciplina dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali con l'osservanza dei criteri direttivi di cui ai successivi articoli.

ART. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espresso nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

ART. 3.

I comuni e le province hanno rispettivamente un segretario comunale ed un segretario provinciale.

Ai soli fini della assegnazione del segretario i comuni e le province saranno ripartiti in non più di quattro classi in relazione alla loro entità demografica ed al loro particolare rilievo sotto il profilo socio-economico o turistico.

Apposite norme disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale nel caso di costituzione di consorzi fra più comuni per il servizio di segreteria.

ART. 4.

Il segretario comunale ed il segretario provinciale provvedono alle seguenti funzioni:

a) sono responsabili dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta e a tal fine, in conformità alle disposizioni del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale, sovraintendono e coordinano l'attività di tutti gli uffici e servizi, dirigono il personale e formulano profili e pareri in ordine ai

provvedimenti concernenti il personale medesimo;

b) coadiuvano l'Amministrazione nello svolgimento dei compiti di istituto;

c) curano l'istruttoria dei provvedimenti da sottoporre agli organi deliberanti esprimendo il proprio parere circa la loro legittimità;

d) assistono alle sedute del consiglio e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali, la loro pubblicazione e l'invio agli organi di controllo ai sensi di legge, e ne attestano la esecutività;

e) possono rogare i contratti nell'interesse dell'ente;

f) autenticano le copie dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei contratti e degli altri atti e le rilasciano nei casi e con le modalità previsti dalla legge;

g) adempiono ad ogni altro compito che sia loro espressamente demandato dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto delle loro funzioni.

ART. 5.

È istituito un ruolo unico dei segretari comunali e provinciali distinto nelle sezioni dei segretari comunali e dei segretari provinciali.

Saranno previsti un consiglio di amministrazione centrale, con sede presso il Ministero dell'interno e presieduto dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario di Stato da lui delegato; un consiglio di amministrazione regionale, con sede presso il commissario di Governo della regione, il quale lo presiede, ed un consiglio di amministrazione provinciale, con sede presso ciascuna prefettura e presieduto dal prefetto della provincia, composti da un numero uguale di rappresentanti dello Stato, delle autonomie locali

e della categoria dei segretari comunali e provinciali, da nominarsi con decreto del Ministro dell'interno. I rappresentanti delle autonomi locali e dei segretari comunali e provinciali saranno scelti su indicazione rispettivamente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale.

ART. 6.

Al consiglio di amministrazione centrale saranno affidati i seguenti compiti:

1) tenuta ed aggiornamento del ruolo nazionale;

2) determinazione dei criteri generali per l'assegnazione dei vincitori dei concorsi per l'ingresso e per il trasferimento, banditi dal Ministero dell'interno;

3) determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli in tutti i concorsi;

4) determinazione dei criteri generali per il trasferimento dei segretari da una sede all'altra;

5) esame dei ricorsi contro i provvedimenti dei consigli di amministrazione regionale e provinciale;

6) gestione del fondo di cui all'articolo 13;

7) determinazione dei criteri generali per lo svolgimento dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 13 e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 11;

8) formulazione di pareri in ordine ai più rilevanti provvedimenti concernenti lo stato dei singoli segretari comunali e provinciali.

ART. 7.

Al consiglio di amministrazione regionale saranno affidati i seguenti compiti:

1) organizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali su delega del consiglio di amministrazione centrale, nei limiti della disponibilità finanziaria precisata dallo stesso consiglio di amministrazione e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo comma;

2) assunzione di iniziative per l'adozione di provvedimenti assistenziali in casi di particolari necessità personali e familiari del personale;

3) decisione dei ricorsi avverso le note di qualifica e attribuzioni delle note stesse ove non sia stato possibile compilare il rapporto informativo.

ART. 8.

Al consiglio di amministrazione provinciale saranno assegnati i seguenti compiti:

1) formulazione di proposte al consiglio di amministrazione regionale per l'espletamento dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali;

2) formulazione di pareri sulla proroga del periodo di esperimento e sulla nomina definitiva dei segretari assunti in servizio;

3) formulazione di proposte sul collocamento d'ufficio in aspettativa per infermità.

ART. 9.

Alla carriera di segretario comunale si accede mediante concorso per esami riservato ai candidati provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, esclusa

l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea, con l'attribuzione di un punteggio a favore di coloro che abbiano superato gli esami finali di uno dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali organizzati dal Ministero dell'interno.

Ai segretari comunali e provinciali si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti statali, in quanto compatibili.

ART. 10.

Nell'esercizio della delega saranno individuate le strutture fondamentali della carriera e le varie qualifiche dei segretari comunali e provinciali in modo da assicurare, nel rispetto della unicità della funzione di segretario, un adeguato e dignitoso sviluppo della carriera sia giuridico che economico.

Dovrà essere comunque assicurato un trattamento economico adeguato alle funzioni esercitate. Tale trattamento, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni degli enti (ANCI ed UPI) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, dovrà tenere conto di quanto determinato per le altre categorie del pubblico impiego.

I comuni e le province possono fornire al proprio segretario che risieda nella sede di servizio un alloggio verso equo corrispettivo, comunque non inferiore al canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

ART. 11.

Nell'esercizio della delega saranno individuati o istituiti gli organismi previsti e i mezzi finanziari necessari per assicurare la preparazione e l'aggiornamento professionale dei segretari sia all'inizio che nel corso della carriera.

L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica e le modalità per la scelta dei partecipanti ai corsi saranno

disciplinati con regolamento da emanarsi dal Ministro dell'interno su proposta del consiglio di amministrazione centrale.

ART. 12.

Saranno previsti e disciplinati concorsi per l'ingresso, il trasferimento da una sede all'altra e la progressione nella carriera con obiettivi criteri di valutazione atti ad assicurare la selezione del personale.

Saranno previste norme per il conferimento dei posti di segretario comunale e provinciale di classe superiore all'iniziale mediante concorsi cumulativi da bandire annualmente per tutte le sedi rimaste vacanti alla data del 1° gennaio e per la durata di validità della graduatoria.

Saranno, inoltre, previste norme per rendere possibile la partecipazione ai concorsi per l'immissione nelle qualifiche superiori all'iniziale anche ai vice-segretari comunali e provinciali e ai capi ripartizione dei comuni e delle province in possesso dei titoli di studio di cui al precedente articolo 9 e con una anzianità di servizio nella qualifica non inferiore a quella richiesta agli stessi segretari comunali e provinciali.

I concorsi di ingresso in carriera potranno essere banditi anche limitatamente alle sedi disponibili in determinate regioni o gruppi di regioni, salva a tutti i cittadini la possibilità di parteciparvi.

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso a tutte le classi di comuni di cui all'articolo 3 dovrà essere garantita la presenza dei rappresentanti delle autonomie locali, designati dalle associazioni nazionali degli enti (ANCI e UPI) e della categoria dei segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 13.

I comuni e le province percepiranno diritti di rogito sui contratti nella misu-

ra che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 1.

Saranno stabiliti i criteri:

1) per l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito ad un fondo amministrato dal consiglio di amministrazione centrale;

2) per la destinazione del predetto fondo a spese di carattere sociale, culturale e assistenziale nell'ambito della categoria.

Rimane valida l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali roganti della quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 14.

Saranno previste norme transitorie per la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

ART. 15.

Restano ferme le disposizioni particolari che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali nelle regioni a statuto speciale.